



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Via Guglielmo Marconi, 58; PROVINCIA DI TREVISO – *Medaglia d'argento al valore civile*
Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d'oro al valore civile e militare
Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

Tel: 0423 761111 Fax: 0423 761139
E-mail: protocollo.comune.castellodigodego.tv@pecveneto.it

Registro Generale n. 73 del 20-11-2018

Copia ad uso amministrativo

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:	MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO FINO AL 31 MARZO 2019
-----------------	---

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- Studi epidemiologici, condotti nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- Il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il PM₁₀ permanga come uno dei più critici, soprattutto durante la stagione autunnale/invernale in cui le condizioni di ristagno atmosferico fanno innalzare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta – spesso in maniera consecutiva per più giorni – superano il valore limite dei 50 microgrammi/m³.

CONSIDERATO CHE:

- La Regione Veneto, con Deliberazione del Consiglio n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (di seguito indicato come P.R.T.R.A.), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare

affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM₁₀), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto (NO₂);

- Il Comune di Castello di Godego risulta inserito in zonizzazione IT0513 Pianura e Capoluogo bassa pianura per i parametri relativi agli inquinanti atmosferici polveri sottili PM₁₀, biossido di azoto (NO₂) idrocarburi policiclici aromatici (IPA), benzene (C₆H₆) e ozono (O₃);
- Nell'anno 2017 sono stati registrati un numero superiore di superamenti del limite del PM₁₀ rispetto al limite di legge pari a n.35 superamenti annuali;
- Le misure antismog hanno lo scopo di ridurre la produzione di rifiuti gassosi in ragione, da un lato del numero dei motori che rimarranno effettivamente spenti, per il numero delle ore di applicazione dei provvedimenti, e dall'altro in ragione del minor consumo di combustibile realizzato con la limitazione delle temperature negli edifici civili e industriali;
- Il funzionamento dei motori endotermici ed il riscaldamento degli edifici hanno una evidente responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico locale e anche in quello del bacino padano, al quale il nostro Comune appartiene, in quanto producono rifiuti gassosi (contenenti inquinanti primari e secondari quali: CO, SO₂, Benzene, Benzo(a)pirene, PM₁₀, PM_{2,5}, NO_x, ecc.);
- Con Deliberazione della Giunta Regionale n.1908 del 29 novembre 2016, è stata approvata la classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria; l'appartenenza ad una determinata classe di qualità del generatore a biomassa legnosa è indicata dal costruttore nella Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o nell'Attestato di Certificazione;
- Con Deliberazione della Giunta Regionale n.836 del 6 giugno 2017, è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria del bacino padano", che interessa le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- Nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 6 settembre 2018 – presieduto e coordinato dalla Regione Veneto – sono stati comunicati gli adempimenti derivanti dall'Accordo di Programma, ovvero le Misure Temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento da PM₁₀, le quali definiscono una serie di misure a scala locale per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento da polveri sottili, in funzione di tre gradi di allerta per il PM₁₀, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;
- In data 17 settembre 2018 si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) - presieduto e coordinato dalla Provincia di Treviso - che ha illustrato le misure regionali e la proposta di provvedimenti da adottare;

RILEVATO CHE:

- Le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM₁₀:
 - Nessuna allerta – verde: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM₁₀;

- Livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
- Livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una e-mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;
- Le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- I cittadini potranno visualizzare le informazioni ARPAV relative ai livelli di allerta all'indirizzo: [http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta PM10.php](http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php)

RITENUTO necessario adottare con provvedimento specifico misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria ed al contrasto all'inquinamento locale da PM₁₀;

VISTI:

- La D.G.R.V. n.122 del 27/02/2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- La D.G.R.V. n.1908 del 29/11/2016 “Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa”;
- La seduta del C.I.S. in data 6/09/2018 nell'ambito del quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione degli adempimenti derivanti dall'Accordo di Bacino Padano 2017;
- Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;
- Il D.P.R. 413/93 e il D.P.R. 74/2013 e s.m.i.;
- La Legge n.120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992” e il D.M. 19 dicembre 2012;
- Le D.G.R.V. n.3748 del 26/11/2004 e n.936 del 12/04/2006, relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;
- L'art. 7, comma 1, lettera a) e B) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;
- L'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ed in particolare il comma 3;

ORDINA

Per quanto indicato nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate, che siano applicate ed osservate le seguenti misure, salvo le eventuali successive modifiche/integrazioni:

In tutto il territorio comunale, fino al 31 marzo 2019, è fatto:

DIVIETO

Di mantenere acceso il motore:

- Degli autobus, compresi quelli di linea, in generale nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo di stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- Degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- Degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello;

Inoltre, in tutto il territorio comunale nel periodo fino al 31 marzo 2019:

E' fatto

OBBLIGO

Nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. n.412/93 e s.m.i.:

- A massimi 18°C + 2°C di tolleranza negli edifici classificati in base al D.P.R. n.412/93, con le sigle:
 - E.1 – residenza e assimilabili;
 - E.2 – uffici e assimilabili;
 - E.4 – attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 – attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 – attività sportive;
- A massimi 16°C + 2°C di tolleranza negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

I titolari/legali rappresentanti di siti produttivi possono richiedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- Esigenze tecnologiche o di produzione che richiedono temperature diverse dai valori limite;
- L'energia termica per la climatizzazione degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

Sono esclusi dal rispetto delle limitazioni:

- Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti;
- Gli edifici adibiti a piscine;

E' fatto obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n.152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della Norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato.

E' fatto

DIVIETO

1. Dal 9 dicembre 2017 di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa, in funzione della certificazione prevista dal decreto ministeriale n.186/2017:
 - Divieto di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" e di continuare a utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "2 stelle";
2. Dal 31 dicembre 2019 di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa, in funzione della certificazione prevista dal decreto ministeriale n.186/2017:
 - Divieto di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare a utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle";
3. Dal 1 gennaio 2020 non sarà più possibile installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "4 stelle";
4. Climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:
 - a) Cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
 - b) Box, garage, depositi;
5. Effettuare combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, compresi i "falò e panevin" tradizionali non autorizzati.
In deroga potranno essere autorizzati solo "falò e panevin" tradizionali nei giorni 5 e 6 gennaio 2019 aventi le seguenti caratteristiche e rispettando le seguenti condizioni e prescrizioni:
 - Abbiano carattere collettivo ed aggregativo opportunamente divulgato al pubblico;
 - Le pire **non** dovranno superare le dimensioni di metri 3x3x3;
 - Siano gestiti secondo le prescrizioni previste, nell'allegato modulo di S.C.I.A. che si rifà alle norme dell'art. 57 T.U.L.P.S.;
 - Sia stata presentata la S.C.I.A. secondo le modalità previste, nel rispetto delle prescrizioni della vigente normativa e della presente Ordinanza, entro e non oltre le ore 12,30 del 20 dicembre 2018 presso lo sportello del protocollo comunale nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - o Predisposizione di apposita squadra di pronto intervento e vigilanza sanitaria;
 - o L'accensione dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge quanto alla sicurezza delle persone ed alla prevenzione di ogni danno, in particolare evitando possibili cadute di scorie incandescenti su abitazioni o complessi immobiliari e l'eccessiva vicinanza a strade e ferrovie;
 - o Particolare cura sarà impiegata nella bonifica del terreno al termine della

manifestazione;

- o Dovranno essere predisposti idonei mezzi antincendio;
- o Dovrà essere acquisita la disponibilità del fondo da parte del proprietario;
- o Dovrà essere bruciata soltanto legna, senza impiego di carburanti, di combustibili liquidi o gassosi o torce o gas, nonché materiale plastico, pneumatici e simili;
- o Gli spettatori dovranno essere tenuti a prudente distanza dal punto di accensione, pari almeno all'altezza della pira. Dovranno comunque essere predisposte opportune transennature o barriere atte a tenere a debita distanza il pubblico;
- o Dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime da: strade m 20, abitazioni m 20, depositi prodotti combustibili m 50, boschi m 50.

- Sia consentita l'accensione del numero massimo di Nr. 5 (cinque) falò, in tutto il territorio comunale;

INVITA

- A rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;
- Ad assicurare un ricambio d'aria, di tutti gli edifici abitati, almeno 2-3 volte al giorno, durante le ore più calde;
- Ad utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante (High Efficiency Particulate Air filter - HEPA);
- A sostituire/pulire i filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di funzionamento dell'impianto;
- A bruciare nelle stufe legna secca stagionata (con tenore di umidità uguale o inferiore a 40%). Il legno secco si accende e brucia facilmente mentre all'aumentare del tenore di umidità aumenta la difficoltà di accensione; non utilizzare il legno impregnato, verniciato o trattato, anche se solo frammisto con altra legna da ardere: la combustione di questo legno può liberare sostanze tossiche; non bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak). Chi brucia questi materiali produce gas nocivi e polveri e, allo stesso tempo, danneggia l'impianto; la fiamma blu o rosso chiaro indica una buona combustione (fiamme rosse o rosso scuro significano cattiva combustione) ed il fumo deve essere quasi invisibile (la fuoriuscita di fumo denso dal camino di colore dal giallo al grigio scuro, determina maggiore inquinamento); la cenere deve essere grigio chiaro o bianca (cenere scura e pesante e testa del camino sporca di nero indicano una cattiva combustione); devono prodursi poca fuliggine nei camini e basso consumo di combustibile (la presenza di molta fuliggine indica che c'è anche un elevato consumo di combustibile);
- A lasciare sempre il controllo dell'aria completamente aperto finché nella camera di combustione c'è fiamma viva o se la camera stessa è ancora ben riscaldata. Se il fuoco langue, spaccare il legno in pezzi più piccoli e usare più di un pezzo per ciascun carico;
- Ad acquistare la legna durante il periodo estivo (giugno-luglio) poiché, essendo il taglio dei boschi eseguito prevalentemente in autunno, si può essere sicuri che questa sia stagionata da circa un anno;

- Ad accatastare la legna acquistata in un luogo protetto in modo tale che possa continuare il processo di stagionatura;
- Ad utilizzare “apparecchi soffiatori” limitatamente alle operazioni di pulizia delle superfici erbose allo scopo di ridurre il fenomeno di risollevarsi delle polveri; I titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere le porte di accesso ai rispettivi locali di competenza, ancorché azionate e presidiate da appositi dispositivi, costantemente chiuse;
- Ad evitare l’uso dell’auto per gli spostamenti brevi in quanto il consumo di carburante (e quindi l’inquinamento) nei primi chilometri è molto elevato e si regolarizza, generalmente, dopo circa 4 chilometri;
- A non riscaldare i motori da fermo, partire subito con guida non aggressiva, evitando le brusche accelerazioni e frenate;
- Ad approvvigionarsi di energia elettrica certificata prodotta con fonti rinnovabili, in quanto ciò consente di evitare l’emissione di circa mezzo chilogrammo di anidride carbonica (CO₂ = gas climalterante) per ogni chilowattora (kWh) consumato;
- A prendere coscienza dei propri consumi di energia elettrica e termica ed elaborare soluzioni per ridurli; formare e informare i propri familiari, il personale ed i collaboratori circa i comportamenti più opportuni da tenere per consumare meno possibile;
- A limitare le attività all’aperto e di sosta in aree con intenso traffico da parte di persone sensibili come gli anziani, i bambini o i soggetti in precarie condizioni di salute; evitare di tenere i bambini ad un’altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata; evitare inoltre esposizioni all’aria aperta nelle giornate ad alto inquinamento;
- Ad azionare in auto gli impianti di ricircolo dell’aria durante il transito in particolari condizioni quali, ad esempio, nelle code e in ambito urbano soggetto ad intenso traffico;
- A ricordare che l’esposizione degli inquinanti amplifica gli effetti negativi sulla salute nei casi di sussistenza di malattie respiratorie (anche lievi come l’influenza e la bronchite) e cardiache; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggiore attenzione.

AVVISA CHE

In merito ai livelli di allerta, vengono adottati i seguenti criteri per la non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e per il rientro al livello verde, come illustrato nelle procedure di cui all’Allegato I alla D.G.R.V. n.836 del 6/06/2017:

1. Non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore: la variazione del livello di allerta, ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso, da effettuarsi a seguito dell’analisi dei dati della stazione di riferimento nelle giornate di controllo, non si attiva qualora le previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria prevedano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti (rimane quindi valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo);
2. Condizioni di rientro al livello verde (nessuna allerta):

- 2.1 La concentrazione del giorno precedente quello di controllo è al di sotto del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e quello successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti.
- 2.2 Si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di controllo giornaliero di 50 microgrammi/m³ nei quattro giorni precedenti a quello di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo;

3. ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una e-mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi.

Sanzioni previste

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (D.Lgs. n.152/2006), dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.).

Sanzioni previste per il comma 5 di Divieto "panevin"

- La bruciatura di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura (compresi il legno trattato o non naturale), anche se inseriti in un "Falò" autorizzato, è punita come "smaltimento di rifiuti non autorizzato, ai sensi dell'art. 256 bis del D.lgs 156/2006.
- L'accensione pericolosa di fuochi d'artificio in assenza di valido titolo, in luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, ed ove vi sia un'adunanza di persone, è punita ai sensi dell'art. 703 del Codice Penale;
- La mancata osservanza delle prescrizioni impartite con il titolo autorizzativo ex. Art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli artt. 9 e 17 bis del TULPS stesso, è punita con sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00;
- Le violazioni alle norme contenute nei Regolamenti Comunali prevedono una sanzione da € 25,00 al € 500,00;
- L'accensione di fumo o vapori atti a molestare le persone è punito ai sensi dell'art. 674 C.P.

Il Comando della Polizia Locale e le altre forze dell'ordine provvederanno ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

- Che siano revocate le Ordinanze del Sindaco n.59/7 del 21.12.2017 e n.46/4 del 06.09.2017 in quanto superate e conglobate nella presente ordinanza per le argomentazioni sopra esposte;
- Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso in tutte le forme ed i modi efficaci ed opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- Che il presente provvedimento venga trasmesso:
- Alla Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Ambiente – Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera – C.I.S.;
- Alla Provincia di Treviso – Settore Ambiente Pianificazione Territoriale – T.T.Z.;
- Al Prefetto, al Questore, ai Comandanti delle Forze di Polizia di Treviso, ai Carabinieri, al Comandante dei Vigili del Fuoco di Treviso;
- All'Azienda di trasporto pubblico;
- Alla Direzione Generale dell'ULSS n.2;
- Al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso;
- Ai Settori comunali.

Il Sindaco
F.to PARISOTTO DIEGO